

PRIMO PIANO

EBs, accordo Generali-Swiss Life

Generali e Swiss Life Global Solutions hanno avviato una partnership commerciale di lungo periodo e sottoscritto un impegno vincolante per l'acquisizione di Swiss Life Network (Sln) da parte di Generali Employee Benefits (Geb). Il Leone di Trieste darà vita a quello che una nota definisce la "prima rete globale negli employee benefit", con oltre tre miliardi di euro di premi gestiti e l'obiettivo di "definire nuovi standard di servizio e innovazione per i clienti multinazionali e i loro dipendenti in tutto il mondo".

Generali e Swiss Life Global Solutions uniranno i punti di forza delle rispettive reti per generare sinergie lungo l'intera offerta di prodotti (protezione e previdenza, multinational pooling, riassicurazione verso captive), nell'ottica di "stabilire un nuovo punto di riferimento nel mercato globale degli employee benefits in termini di esperienza del cliente, innovazione e crescita sostenibile", sottolinea la nota.

Ludovic Bayard, ceo della rete Geb, guiderà la nuova struttura, che farà parte di Generali Care, la piattaforma globale di partnership per la clientela imprese e retail del gruppo Generali, e riporterà ad Antoine Parisi, ceo di Generali Care. Frederik Van Den Eede, chief commercial officer di Geb, e Michael Hansen, chief executive officer di Sln, guideranno congiuntamente l'area commerciale.

Secondo Parisi, questo passo strategico rafforza e amplia l'attività di Generali negli employee benefit, ed è pienamente in linea con le ambizioni del piano Lifetime Partner 27: Driving Excellence.

Beniamino Musto

MERCATO

Caso Miteni, cosa imparare da questa sentenza storica

È una delle cause più complesse tra quelle che hanno interessato l'anno da poco concluso: un disastro ambientale inedito nel nostro paese, tra responsabilità penali, civili e azioni collettive di risarcimento

SECONDA PARTE

Nella prima parte dell'articolo, pubblicata ieri su questo giornale, abbiamo ripercorso la vicenda che ha coinvolto la **Miteni**, un'azienda multinazionale con sede a Trissino (Vi), specializzata nella produzione di intermedi per l'industria chimica e farmaceutica e di derivati perfluorurati della famiglia dei Pfas: i Pfoa. L'inquinamento causato dallo stabilimento di Trissino ha colpito un territorio abitato da oltre 300mila persone, estendendosi su oltre 100 chilometri quadrati e contaminando la seconda falda acquifera più grande d'Europa, con profonde implicazioni sanitarie e sociali.

Il 26 giugno 2025, dopo sei ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Vicenza ha emesso una sentenza storica. Undici dei quindici imputati (tutti ex manager dell'azienda), sono stati condannati a pene comprese tra due anni e otto mesi, e diciassette anni e sei mesi, per un totale complessivo di 141 anni di reclusione. I quattro restanti sono stati assolti. È emerso come la dirigenza della Miteni fosse a conoscenza della contaminazione da Pfas causata, ma non lo avesse mai comunicato alle istituzioni.

Ricorderemo che la Environmental Liability Directive (Eld) ha lo scopo di rendere economicamente responsabili gli operatori le cui attività dovessero causare danni all'ambiente e alle risorse idriche: tali operatori sono tenuti a intraprendere azioni preventive e a denunciarsi, appena possibile, alle autorità.

La Corte ha quindi disposto un risarcimento di 58 milioni di euro a favore del ministero dell'Ambiente e 6,5 milioni alla Regione, per le operazioni di bonifica, oltre a una serie di risarcimenti alle altre entità costituite in parte civile. La multinazionale giapponese ha opposto ricorso in appello, ma sono nel frattempo iniziati i procedimenti civili per il risarcimento dei danni alle persone, sia sul piano individuale sia collettivo. Come sappiamo, in caso di lesioni gravi o morte, la magistratura è sempre tenuta a intervenire, in virtù degli articoli 589 e 590 del Codice penale. Il procedimento penale ha precedenza temporale su quello civile, perché ha lo scopo di proteggere la società, punendo l'eventuale colpevole. Il processo civile interviene al termine del primo, per risarcire le persone malate o decedute.

Quando affrontiamo un grave danno all'ambiente, intervengono quindi sia il Codice penale sia quello civile. In pratica, l'impresa colpevole di inquinamento e i



© Ludvig Hedenborg - Pexels

suoi dirigenti sono tenuti a rispondere sia penalmente (per il disastro ambientale causato) sia civilmente: a nessuno è consentito di contaminare l'ambiente, mettendo in pericolo la salute dei cittadini, senza pagarne le conseguenze legali.

L'ILLECITO PENALE

Miteni oggi non è più attiva, perché la società è fallita e lo stabilimento è stato dismesso. Tutto questo, però, non estingue le obbligazioni risarcitorie. A parte la presenza e la solvibilità della casa madre, il patrimonio residuo della società fallita potrà essere aggredito dagli eventuali creditori e, soprattutto, restano personalmente responsabili gli ex amministratori e dirigenti che hanno causato l'illecito con le loro condotte dolose o colpose.

Gli esperti di polizze D&O avranno certamente qui riconosciuto i termini per l'operatività della responsabilità penale delle società, ai sensi del dlgs 231/2001.

Il dlgs 121/2011, che ha introdotto l'articolo 25-undecies nel decreto 231/2001, ha poi esteso al settore ambientale la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Ma c'è anche da tener conto della Direttiva 1203 del 30/4/2024, che stabilisce norme minime sui reati ambientali, il cui recepimento è fissato al 21 maggio 2026 e che sarà attuata col dlgs 91/2025.

Tutte queste fattispecie sono coperte, oltre che dalle D&O, dalle polizze che coprono la responsabilità ambientale, per lo più a cura del **Pool Ambiente**.

In più, la riforma dell'8 febbraio 2022 ha modificato la nostra Costituzione per tutelare l'ambiente: la nuova formulazione dell'articolo 41 della stessa stabilisce che l'iniziativa privata non possa più svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente stesso. Le imprese, cioè, dovranno realizzare i profitti necessari alla loro crescita, facendo attenzione a non danneggiare il pianeta e la popolazione. Anche questo è uno dei principi fondanti che giustificano le posizioni dei giudici di Vicenza e inchiodano la Miteni alle sue responsabilità. Ricordiamo che questa prima istanza del processo penale ha anche riconosciuto, agli oltre 300 cittadini ed enti locali che si sono costituiti parte civile nel dibattimento, un primo indennizzo variabile tra i 15 e i 20 mila euro a persona, a titolo di risarcimento provvisorio immediatamente esecutivo. Tale somma potrà essere integrata con ulteriori importi in sede civile e chi non avesse partecipato al processo penale potrà ancora agire civilmente, individualmente o aderendo alle azioni collettive di risarcimento in via di istruzione.

IL LATO CIVILISTICO

Passando all'ambito civile, la questione è ancora più complicata, perché parliamo di una varietà di illeciti e di un gran numero di potenziali vittime.

Innanzitutto, si configura la responsabilità per lesione dei diritti fondamentali dei cittadini, per danni cioè, alla salute pubblica, tutelata dall'articolo 32 della Costituzione. A ciò la riforma del 2022 cui abbiamo fatto cenno ha pure aggiunto i danni all'ambiente.

Ma vi sono poi le norme specifiche in materia di inquinamento, derivanti dalla Eld, che prevedono la responsabilità oggettiva degli operatori che svolgessero attività pericolose, ai sensi del disposto dell'articolo 2050 CC. Tra queste è previsto l'utilizzo e lo smaltimento di composti chimici altamente nocivi come i Pfas.

L'aspetto peculiare del danno ambientale è che lo stesso colpisce la collettività: la normativa italiana (dlgs 152/2006, o Testo Unico Ambientale) impone allo Stato e agli enti pubblici di agire per il ristoro del danno e per la bonifica dei siti inquinati.

Questo è il motivo per cui, in questo caso, il ministero dell'Ambiente e la Regione Veneto si sono costituiti parte civile, ottenen-



© deep Bhullar - Pexels



è su LinkedIn

Iscriviti al gruppo

Segui la pagina



do il riconoscimento di ingenti somme per i costi di ripristino ambientale.

E poi ci sono danni subiti dalle singole persone: i cittadini, le famiglie e le imprese locali colpiti dall'inquinamento. Questi soggetti hanno subito perdite alla salute, alla qualità della vita e ai loro beni. Pensiamo, ad esempio, al danno patrimoniale sofferto dai proprietari di immobili nell'area colpita o da chi avesse acquistato immobili o terreni, prima che la contaminazione fosse nota. Tali danni possono essere risarciti attraverso azioni individuali, ma anche collettive: una di queste ultime è già stata istruita, con l'adesione di più di 7.000 persone, tra residenti ed ex lavoratori dell'area contaminata. L'iniziativa è sostenuta da una società specializzata nel finanziamento del contenzioso, che coprirà le spese legali in caso di esito sfavorevole. A quanto si sa, per ciascun aderente, si parla di richieste comprese tra i 30mila e 500mila euro.

LA LEZIONE DA TRARRE

Quale lezione traiamo da una prima analisi di questo terribile disastro ambientale?

In primis, che i regolamenti che hanno lo scopo di rendere economicamente responsabili gli operatori, le cui attività dovessero causare danni all'ambiente, esistono e sono applicati: non parliamo solo di casi remoti che potrebbero presentarsi assai raramente.

In secondo luogo, che la dimostrazione del nesso causale che pone le vittime nelle condizioni di pretendere il risarcimento, anche in un caso spinoso e complesso come quello della contaminazione da Pfas, è tutt'altro che remota, perché sussiste ed è normata la responsabilità oggettiva dei relativi operatori.

Infine, abbiamo capito che un danno all'ambiente di questa portata prevede il coinvolgimento del diritto penale e civile e i danni milionari che ne possono derivare sono coperti dalle assicurazioni, in entrambe le circostanze, perché ve ne sono di dedicate.

Che varrebbe veramente la pena, per chiunque svolgesse attività industriali, acquistare queste coperture, perché la possibilità di trovarsi invischiati in un caso eclatante come quello che ha colpito la Miteni potrebbe sempre annidarsi dietro il prossimo angolo.

Cinzia Altomare

La prima parte dell'articolo è stata pubblicata su Insurance Daily di martedì 10 febbraio

Per approfondire su www.insurancetrade.it:

- [Inquinamento da sostanze plastiche: maxi risarcimenti negli Stati Uniti](#)
- [I danni da diffusione delle materie plastiche](#)

RICERCHE

IA e il futuro delle frodi cyber

L'intelligenza artificiale aumenta tanto le potenzialità della sicurezza cyber quanto amplia il fronte delle frodi. Sotto i riflettori in particolare gli obiettivi di ingegneria sociale, le informazioni riservate delle organizzazioni e i dati dei privati.

Deepfake e bot saranno i principali cavalli di Troia

Il rischio cyber continua a essere tra i più temuti dalle organizzazioni e dai privati, per la sua pervasività e per la difficoltà di riconoscerlo. Lo scorso anno le truffe digitali sono costate ai consumatori 12,5 miliardi di dollari e quasi il 60% delle imprese ha aumentato le perdite a causa di attacchi informatici. L'avvento di un'intelligenza artificiale facilmente accessibile sta allargando il fronte dei rischi, a causa della velocità di elaborazione degli strumenti fraudolenti, della possibilità di diffusione su larga scala, della capacità di superare i filtri tecnologici e di umana attenzione.

Le previsioni di **Experian**, presentate nel report *Future of Fraud Forecast 2026*, vedono un maggiore utilizzo dell'IA per lanciare attacchi con modalità autonome e difficili da individuare. Il ricorso all'IA consente di creare strumenti sofisticati, che sanno adattarsi alle situazioni e che possono essere attivati contemporaneamente su vasta scala. Naturalmente, sul fronte opposto, l'intelligenza artificiale si fa alleata di chi deve individuare le minacce e arginarle, con sistemi che consentono di accedere a una molteplicità di informazioni differenziate e di effettuare analisi predittive sulle possibili vulnerabilità.

Sono cinque le principali aree in cui ci si attende una crescita delle minacce. L'AI agentica è in grado di avviare autonomamente le interazioni tra i sistemi e di dare vita a un caos machine to machine, una moltitudine di transazioni



© NickyPe - Pixabay

senza una chiara attribuzione di responsabilità che determinano un clima congeniale agli attacchi cyber in un ambiente di incertezza e scarsa trasparenza.

Un settore che potrebbe soffrire il potenziale di illiceità dell'IA è quello delle risorse umane, che può trovarsi a fare i conti con IA generativa e deepfake: il rischio è di incorrere in profili fittizi, artatamente creati per colloqui a distanza e, una volta superata la selezione, poter avere accesso ai sistemi aziendali. Un terzo aspetto su cui alzare l'attenzione è la facilità con cui diventa possibile la clonazione dei siti web, più rapida e credibile grazie all'IA, una modalità che rende agevole per i malintenzionati mettere in atto campagne di phishing.

Oltre ai rischi per le imprese, anche sul fronte della vita privata l'intelligenza artificiale può aumentare i rischi di intrusione. Gli ecosistemi della domotica e della smart home possono rappresentare un varco di accesso alle informazioni di sicurezza dell'abitazione. Punti deboli possono essere gli assistenti virtuali e le serrature connesse, il cui controllo può facilitare le intrusioni fisiche e virtuali, fino all'accesso alle informazioni personali e al monitoraggio della vita quotidiana. Una minaccia da non sottovalutare è legata all'applicazione dell'IA nel social engineering, con la diffusione ad ampio raggio di bot credibili e asserviti verso l'interlocutore, finalizzati alla sua manipolazione psicologica per carpire fiducia e informazioni sensibili.

Un effetto collaterale della diffusione dell'IA è di ampliare i rischi e di aumentare l'incertezza e la diffidenza degli utenti. Le imprese che utilizzano soluzioni di IA hanno l'utile responsabilità di educare i consumatori, con un approccio proattivo e trasparente che favorisca un clima di fiducia. Le organizzazioni possono affiancare i propri interlocutori nella crescita della consapevolezza sui rischi digitali attraverso iniziative dedicate. Per quanto riguarda la raccolta di dati, è utile adottare un approccio trasparente che spieghi come



l'accesso alle informazioni possa essere non solo un vantaggio commerciale, ma anche uno strumento di tutela per il cliente. Un'ulteriore accortezza riguarda la costruzione di una comunicazione che si distingua per qualità dal rumore digitale della rete. Le imprese possono realizzare contenuti autentici, veritieri, appaganti per chi legge così da creare un'immagine di affidabilità e improntare una relazione basata sul riconoscimento e la fiducia.

Maria Moro

Per approfondire su www.insurancetrade.it:

- [Deepfake](#)
- [Qbe, nuovi rischi con cloud e AI](#)



ISCRIVITI

Iscriviti alla nostra newsletter
e rimani aggiornato



Clicca qui

INSURANCE DAILY

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano, 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 email: redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare: info@insuranceconnect.it

Supplemento al 11 febbraio di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577